

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI A DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LORO FIGLI – PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2021 – ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017

L'anno duemila _____, il giorno _____ (_____) del mese di _____ in Ravenna, presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna – con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge

tra

Il Comune di Ravenna, in qualità di Comune capofila del Servizio Sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi (CF. 00354730392), di seguito denominato "Comune", in persona del rappresentante legale, Dott.ssa Daniela Poggiali, munita dei necessari poteri

e

L'associazione / organizzazione _____, con sede legale in _____, Via _____ cap _____ (codice fiscale _____ e iscrizione al Registro _____ n. _____), di seguito denominata "Associazione", nella persona di _____, nato il _____ a _____, in qualità di _____

Viste:

- la Legge n. 66 del 15.02.1996 "Norme contro la violenza sessuale";
- la Legge n. 154 del 04.04.2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- il D.L. n. 11 del 23.02.2009, convertito nella L. n. 38 del 23.04.2009, nota come "Legge sullo stalking";
- il Piano Nazionale contro la violenza di genere adottato con Decreto del Ministro delle Pari Opportunità del 26.11.2010;
- la L. n. 77 del 27.06.2013 con la quale è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul;
- il D.L. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella L. n. 119 del 15.10.2013, nota come "Legge sul femminicidio";
- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni in data 27/11/2014 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 e relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle case Rifugio;
- il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015/2016 adottato con D.P.C.M. del 7 luglio 2015;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017/2020, approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 23/11/2017.

Vista la vigente normativa regionale, e in particolare:

- la delibera della Giunta Regionale n. 1677 del 18/11/2013 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere";
- la L.R. n. 6 del 27 giugno 2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere";
- la delibera del Consiglio di Regionale n. 69 del 4 maggio 2016 con la quale è stato approvato il "Piano regionale contro la violenza di genere 2016/2018" ai sensi dell'art. 17 della citata L.R. n. 6/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 586 del 23/04/2018 con la quale è stata approvata l'istituzione dell'Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni, e i requisiti per l'iscrizione;
- la determinazione regionale n. 13273 del 13/08/2018 con la quale è stato approvato l'Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni;

Vista inoltre la L.R. n. 2/2003 ed in particolare l'art. 5, comma 4, lettera f), ai sensi del quale i servizi ed interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne minacciate o vittime di violenza rientrano espressamente nel sistema locale dei servizi sociali a rete, la cui promozione e realizzazione è posta in capo ai Comuni in forma integrata con i soggetti del Terzo Settore;

Viste infine il D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" ed in particolare gli artt. 35, 35 e 36;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stata approvata la convenzione con l'Associazione / Organizzazione _____ per la gestione di servizi di accoglienza, sostegno e tutela delle donne vittime di violenza

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Ravenna, in qualità di comune capofila del Servizio Sociale Associato tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, di seguito "Comune" e l'associazione _____, di seguito "associazione", in ordine:

- all'attività di ascolto, consulenza, sostegno ed orientamento rivolta alla donne minacciate o vittime di violenza, attraverso la gestione di un centro di prima accoglienza e di progetti tematici;
- alle attività di accoglienza e ospitalità delle donne presso strutture a carattere residenziale;
- all'attività di promozione e sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'associazione nell'erogazione del servizio deve provvedere a:

- garantire l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività, applicando la metodologia di accoglienza prevista dalle norme regionali in vigore e adottando specifica carta dei servizi;
- applicare la metodologia di accoglienza prevista dalle norme regionali in vigore e future, garantire gli standard minimi previsti dalle "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere", operare secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale contro la violenza di genere 2016/2018 approvato con D.C.R. n. 69/2016;
- garantire l'anonimato e la segretezza alle donne che si rivolgono al centro nonché il trattamento dei dati personali nel rispetto della privacy come da vigente normativa;
- adottare specifica carta dei servizi, che contenga la mission del centro, i servizi offerti, le prestazioni erogate e le modalità di accesso;
- garantire alle donne minacciate o vittime di violenza, sostegno, aiuto, accompagnamento, orientamento, ospitalità, tutela e protezione;
- garantire percorsi individualizzati di sostegno/recupero, promozione e reinserimento sociale in accordo con i servizi che hanno in carico le donne;
- sostenere le donne nella ricerca di un lavoro attraverso percorsi di orientamento anche mediante l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento al lavoro;
- attivare tutti i soggetti componenti la rete dedicata al supporto delle donne e loro figli vittime di violenza;
- sostenere l'integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella rete, secondo quanto previsto dal vigente "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere" siglato il

7/11/2011 tra la Prefettura, il Tribunale, la Procura della Repubblica, la Provincia e il Comune di Ravenna, Faenza e Lugo, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l'Ufficio Scolastica ambito territoriale di Ravenna, l'A.S.L. di Ravenna, l'Associazione Linea Rosa, l'Associazione Demetra donne in aiuto, l'Associazione S.O.S. Donna;

- garantire l'integrazione coi i competenti servizi sociali, educativi, sanitari, nonché con gli altri servizi presenti sul territorio (Prefettura, Questura, Procura, tribunale, Polizia Locale, Carabinieri, Ordine degli avvocati, Guardia di Finanza ecc.)
- aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522, per essere mappati nell'elenco del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- garantire un numero telefonico dedicato (un numero telefonico su due linee) attivo 24 ore su 24 compresi festivi e prefestivi;
- garantire iscrizione presso l'elenco regionale dei Centri Anti-violenza e delle Case rifugio dell'Emilia Romagna secondo i requisiti stabiliti dalla Del. Giunta Regionale n. 586/2018;
- garantire i collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale;
- garantire la partecipazione ai tavoli nazionali, regionali e locali, anche con gli altri centri antiviolenza del territorio;
- garantire l'attività di raccolta dati e delle informazioni sull'attività dei centri di accoglienza e delle Case Rifugio richieste dal flusso informativo della Regione Emilia Romagna, nel rispetto della privacy come da vigente normativa;
- garantire la necessaria documentazione per le donne ospitate nei centri, con particolare riferimento al momento dell'uscita;
- rispettare in tutte le comunicazioni, la documentazione e le dichiarazioni la titolarità pubblica delle Amministrazioni comunali di riferimento;
- garantire la promozione di iniziative culturali, di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
- assicurare tutte le rimanenti prestazioni di servizi previsti negli articoli successivi.

ART.3 – ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ GESTIONALI

3.1 – Servizio principale

L'associazione, in linea con la progettazione e l'organizzazione del servizio contenuta nell'elaborato progettuale presentato in sede di selezione, si impegna a gestire, in particolare:

- a) un centro di prima accoglienza per donne vittime di violenza, da intendersi come spazio in cui le donne in temporanea difficoltà per avere subito minaccia e violenza fisica, economica, psicologica, possono trovare ascolto, accoglienza, sostegno ed orientamento nel quale si articolano le seguenti attività:
 - centralino telefonico, a cui le donne possono rivolgersi per stabilire il primo contatto, avere informazioni, fissare un primo appuntamento per il colloquio;
 - consulenza legale e psicologica;
 - colloqui di accoglienza;
 - supporto al reinserimento socio-lavorativo;
 - gruppi di auto aiuto;
 - accompagnamento delle donne alle udienze in tribunale e sostegno al momento del processo;

Il Centro di prima accoglienza dovrà prevedere:

- una sede a Ravenna aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e il

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (almeno 50 ore settimanali);

- due spazi di ascolto e accoglienza, rispettivamente nei territori dei Comuni di Cervia e Russi, aperti un giorno alla settimana per almeno 4 ore, con attivazione di trasferimento di chiamata automatico al centralino telefonico della sede del centro di primo accoglienza di Ravenna, al fine di garantire la continuità del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

b) strutture residenziali da destinare all'ospitalità temporanea di donne e loro figli minori in situazione di grave pericolo (tipologie Casa-rifugio ad indirizzo segreto e riservato o altra tipologia di struttura residenziale) e pertanto costrette ad abbandonare la propria casa.

E' garantita la segretezza della nuova temporanea residenza abitativa che permette alle donne e agli eventuali figli minori di avere un tempo, uno spazio e relazioni che consentano loro di recuperare equilibrio psichico, autonomia personale e reinserimento sociale.

Attualmente sono attive 4 (quattro) strutture della tipologia in questione; di queste 3 sono localizzate nel territorio di Ravenna e 1 in quello di Cervia (un'altra struttura verrà attivata a Cervia nel corso del 2019). Le strutture cervesi sono messe a disposizione dall'Amministrazione locale.

Le strutture in questione, con riferimento a quelle presenti sul territorio del comune di Ravenna, attualmente assicurano complessivamente l'accoglienza di 25 persone, quantità modulabile in ragione della presenza o meno di figli al seguito delle donne ospitate.

Pertanto l'associazione si impegna a garantire:

- almeno 25 posti dislocati in almeno 3 unità immobiliari nel territorio di Ravenna;
- almeno 2 posti nelle due unità immobiliari nel territorio di Cervia, che permettano l'accoglienza di una (1) donna con figli al seguito per ciascuna struttura, messe a disposizione dal Comune di Cervia, di cui una già attiva e un'altra in attivazione nel 2019.

3.2 – Requisiti e servizi minimi

Nella gestione del Centro di prima accoglienza e delle strutture rientranti nella tipologia "Case Rifugio", l'associazione deve assicurare i requisiti e i servizi previsti dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni in data 27/11/2014 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 e della già citata Delibera di Giunta Regionale n. 586/2018, nella misura minima ivi indicata, salvo quanto previsto dalla presente convenzione in ordine a singoli specifici aspetti e salvo i contenuti migliorativi proposti dall'associazione nell'elaborato progettuale presentato in sede di selezione.

Si fa riferimento in particolare ai requisiti strutturali dei servizi, alle caratteristiche organizzative e funzionali, ai requisiti del personale, alla formazione, alla supervisione e ai servizi minimi offerti, sintetizzabili come segue:

- Centro di prima accoglienza:
 - Ascolto;
 - Accoglienza;
 - Consulenza psicologica e supporto di gruppo;
 - Consulenza legale;
 - Supporto indiretto ai minori di violenza condivisa e/o convissuta;
 - Orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro;
 - Attività di socializzazione;
 - Mediazione culturale e linguistica.

3.3 – Gestione delle Case Rifugio

Alla donna ospitata presso la casa rifugio vengono garantite, oltre ai servizi indicati al punto precedente:

- visite e supporto di un operatrice e/o volontaria debitamente formata nell'accoglienza di vittime di violenza;
- la reperibilità fino alle ore 24:00 di ogni giorno;
- l'accompagnamento dei minori, se necessario ed in accordo con il competente Servizio Sociale, in occasione di eventuali visite vigilate o udienze in Tribunale;
- il sostegno e la facilitazione nel rapporto con il territorio e i servizi;
- la fornitura di alimenti per la prima colazione e prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona;

- giochi e materiale ludico per i minori ospitati;
- medicinali da banco e di primo soccorso, con la dotazione di una cassetta di pronto soccorso posizionata all'interno della struttura.

Tutte le ospitalità di donne e minori vengono tempestivamente comunicate alla Questura di Ravenna, Ufficio Anticrimine, come da protocollo.

La ospitalità di minori vengono altresì comunicate tempestivamente alla Procura della repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Bologna, attraverso il sistema informatico individuato dalla stessa Procura.

La permanenza presso la Casa Rifugio si fonda su criteri di autonomia delle donne nella gestione della attività quotidiane ed avviene nel rispetto dell'apposito Regolamento che verrà predisposto dall'associazione e trasmesso tempestivamente al Comune. Detto Regolamento, al fine di escludere un'attività puramente assistenziale, potrà prevedere una quota di compartecipazione ai costi da parte delle donne ospitate, compatibilmente con la situazione socio-economica delle donne stesse. La quota eventualmente versata dalle ospiti verrà utilizzata per il pagamento di attrezzature e strumenti che resteranno comunque nella disponibilità della struttura, quali ad esempio giochi, stoviglie ecc.... .

L'ospitalità presso le strutture non potrà protrarsi, di norma, oltre i dodici mesi.

Le strutture potranno essere utilizzate anche per l'ospitalità in emergenza.

ART. 4 – PRESTAZIONI SPECIFICHE

Nell'ambito del servizio in oggetto, sono comprese le seguenti prestazioni specifiche:

- assicurare progetti di osservazione e ascolto dei minori maltrattati e abusati e interventi di sostegno alla genitorialità delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza, in collaborazione con i competenti servizi e sanitari;
- promuovere, anche in collaborazione con l'Az. Usl, la refertazione psicologica delle donne vittime di violenza, al fine di fornire alla donna un supporto nel percorso medico-legale a tutela delle vittime di violenza;
- organizzare un servizio di sportello di accompagnamento al lavoro per le donne che si rivolgono al centro antiviolenza per il bilancio delle competenze, per la valutazione e supporto sui vincoli di cura dei minori, per l'incrocio della domanda/offerta;
- gestire e implementare il sito web del Centro Antiviolenza per garantire l'effettiva visibilità del servizio, la capillarità informativa, la massima fruibilità da parte della comunità locale;
- realizzare momenti formativi ed informativi sul fenomeno della violenza di genere in collaborazione con le Forze dell'Ordine, i Servizi sociali, con gli operatori sanitari ed in generale con i soggetti componenti la rete di sostegno;
- predisporre e gestire una banca dati anonima relativa alla violenza di genere a livello distrettuale e dei tre singoli Comuni, per consentire un'attività di monitoraggio e rilevazione costante del fenomeno e delle relative strategie di prevenzione e contrasto;
- realizzare un servizio di documentazione sulla violenza di genere, aperto a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento a studenti, stagisti, tirocinanti, operatori che abbiano la necessità di documentarsi sul tema della violenza di genere
- garantire supporto psicologico anche mediante l'attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per le donne vittime di violenza;
- garantire sulle 24 ore l'inserimento in emergenza di donne e loro figli presso idonea struttura;
- predisporre specifica scheda per tutte le donne inserite nei percorsi di uscita dalla violenza.

ART. 5 – SEDE DEL SERVIZIO

L'associazione dovrà realizzare i servizi nel territorio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, secondo l'articolazione territoriale delle strutture di cui al precedente art. 3.

Gli immobili utilizzati per la gestione del servizio devono essere facilmente accessibili alla cittadinanza, anche da parte di persone disabili, in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dall'Intesa Stato regioni del 27/11/2014 e dalla D.G.R. n. 586/2018 già citate al precedente art. 3.2.

ART. 6 - MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti con i seguenti mezzi per i territori in considerazione:

- **RAVENNA:**

Il servizio di accoglienza e ospitalità sarà gestito in locali adeguatamente attrezzati messi a disposizione dall'associazione che quindi sosterrà i seguenti costi:

- messa a disposizione dei locali, siano essi di proprietà o in locazione e relativi oneri di manutenzione di competenza, comprese le utenze varie (gas, acqua, telefono, elettricità, spese postali) e gli interventi di assistenza hardware e software;
- mobili e attrezzature d'ufficio, compresa la strumentazione tecnica.

Sono inoltre a carico dell'associazione le spese di cancelleria, stampa, spedizione postale.

Il Comune si impegna a realizzare presso il proprio Centro Stampa, qualora l'organizzazione comunale lo consenta, i materiali informativo/divulgativo, sulla base di specifici accordi.

Le strutture localizzate nel territorio del Comune di Ravenna dovranno avere una capacità tale da poter ospitare almeno 20 donne.

- **CERVIA:**

- lo spazio di ascolto e di accoglienza sarà attivo presso i locali sede del Servizio SeiDonna del Comune di Cervia, dotati delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento del servizio;
- le strutture (Case Rifugio) avranno sede presso due immobili arredati di proprietà comunale, la cui localizzazione non viene espressamente dichiarata per motivi di sicurezza. Uno di tali immobili è già nella disponibilità del Comune ed è già attivo come Casa Rifugio (capienza massima 1 donna con figli), il secondo verrà acquisito in proprietà e reso operativo nel corso del 2019.

L'Associazione ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni e degli spazi concessi in uso, compresi gli spazi esterni.

Sono a carico del Comune di Cervia la manutenzione straordinaria e le spese relative alle utenze. L'Associazione è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alle strutture e ai beni concessi in uso; è tenuta altresì a provvedere con tempestività agli interventi di manutenzione ad essa spettanti al fine di mantenere in buono stato di efficienza i beni utilizzati.

Le spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari a causa di un utilizzo non corretto degli immobili saranno poste a carico dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di riconsegnare i beni utilizzati al Comune di Cervia, alla scadenza della presente convenzione, nello stato nel quale si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Sia la consegna che la riconsegna saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

- **RUSSI:**

lo spazio di ascolto e di accoglienza sarà gestito in locali adeguatamente attrezzati messi a disposizione dall'associazione che quindi sosterrà i seguenti costi:

- messa a disposizione dei locali, siano essi di proprietà o in locazione e relativi oneri di manutenzione di competenza, comprese le utenze varie (gas, acqua, telefono, elettricità, spese postali) e gli interventi di assistenza hardware e software;
- mobili e attrezzature d'ufficio, compresa la strumentazione tecnica.

ART. 7 – DURATA

La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), con l'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.

La gestione avrà inizio dal 1/1/2019 eventualmente anche, in caso di urgenza, con verbale di avvio di esecuzione delle attività.

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

Per il rimborso spese il Comune si impegna ad erogare a favore dell'associazione un importo massimo di € 346.000,00/anno (RUSSI 10.000,00 €, CERVIA 16.000,00 €, RAVENNA 320.000,00 €) per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. Il rimborso previsto si intende

comprensivo delle Assicurazioni che, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 sono a carico dell'Ente pubblico. L'erogazione del rimborso avverrà su presentazione di apposita documentazione giustificativa. Se eventuali spese minute ed urgenti non potessero essere documentate, queste saranno rimborsate previa presentazione di dichiarazione firmata dalla Presidente dell'Associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata, in una percentuale massima del 5% dell'importo massimo suddetto.

La documentazione giustificativa delle spese è presentata con cadenza trimestrale al Comune, il quale provvede ad erogare l'importo complessivo in due rate semestrali anticipate (mese di gennaio per il 1° semestre e mese di giugno per il 2° semestre), ferma restando la rendicontazione delle attività e delle risorse impiegate prodotta per ogni semestre di riferimento.

Saranno ammesse a rimborso, per le attività oggetto della presente Convenzione, i seguenti oneri e spese:

- a) oneri assicurativi relativi alle volontarie impegnate e agli immobili dove vengono svolti i servizi di prima accoglienza e di ospitalità;
- b) spese per le operatrici ad incarico professionale, comprensive di eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione;
- c) rimborsi spesa alle volontarie per le attività connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione, nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative inerenti l'oggetto della convenzione;
- d) rimborso spese per l'organizzazione di iniziative, attività e progetti connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione;
- e) rimborso delle spese di gestione relativamente a luce, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria (spettante all'inquilino), spese telefoniche e fax, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, relativamente alle attività oggetto della presente Convenzione;
- f) quota parte delle spese di funzionamento dell'Associazione nel rispetto del principio di effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione anche attraverso l'utilizzo della contabilità analitica;
- g) spese per acquisto di alimenti, giochi, materiali scolastici, medicinali, indumenti e materiali di consumo in genere occorrenti per la gestione delle strutture, con riferimento alle ospiti che non dispongono di sufficienti risorse proprie e per servizi di cura e custodia dei minori ospiti;
- h) spese per acquisto di materiali di consumo in dotazione alle strutture (es. elettrodomestici, biancheria per la casa, stoviglie da cucina e materiali per l'igiene della casa e personali ecc...);
- i) spese per eventuali sistemazioni di emergenza presso strutture private (alberghi, pensioni ecc...);
- j) spese per gli interventi di supervisione del gruppo delle operatrici del Centro di accoglienza e delle Case Rifugio;

ART. 9 – PROFILO DEGLI OPERATORI

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ad utilizzare prevalentemente le proprie socie volontarie.

Per il personale volontario, è fatto obbligo all'Associazione di attivare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.

Il profilo degli operatori è regolamentato da quanto previsto dall'Intesa Stato regioni del 27/11/2014 e dalla G.D.R. n. 586/2018, che rinvia altresì al Piano Regionale contro la violenza di genere 2016/2018.

In base agli atti normativi suindicati, l'associazione ha l'obbligo minimo di:

- assicurare la presenza esclusiva di personale femminile, volontario o retribuito;
- assicurare la presenza nell'organico di una responsabile/coordinatrice del Centro di Accoglienza e una responsabile/coordinatrice di Casa rifugio.
- **FORMAZIONE INIZIALE:** assicurare almeno 80 ore di formazione/affiancamento del Centro di accoglienza e alle operatrici, sia volontarie che retribuite, impiegate nel Centro di Accoglienza e in Casa rifugio a partire dall'anno 2019, di cui almeno 30 ore di formazione teorica sui seguenti argomenti:
 - a) principi ispiratori e metodologia dei Centri antiviolenza;
 - b) conoscenza e fenomenologia della violenza maschile contro le donne;

- c) dinamiche e conseguenze delle diverse tipologie di violenza;
 - d) tecniche di ascolto e accoglienza;
 - e) modalità di lavoro in equipe;
 - f) valutazione e gestione del rischio di recidiva e femminicidio;
 - g) strategie di protezione;
 - h) modalità di costruzione e di interazione con la rete.
- **FORMAZIONE CONTINUA:** assicurare almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici, sia volontarie che retribuite;
 - **SUPERVISIONE:** assicurare almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica delle operatrici, sia volontarie che retribuite;
 - **CENTRI DI ACCOGLIENZA:** assicurare, in un'ottica di rete e quando necessario, un'adeguata disponibilità di figure professionali specifiche quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con formazione specifica sulla violenza di genere e iscritte all'albo del patrocinio a spese dello Stato.

Nel rispetto dei predetti requisiti minimi, l'associazione adotterà il modello organizzativo proposto all'interno dell'elaborato progettuale presentato in sede di selezione.

Fermo restando quanto suindicato, la metodologia di lavoro da adottare è quella del lavoro in equipe multi-professionale e quella del lavoro in rete con i servizi presenti sul territorio (istituzionali, sociali, sanitari, socio-sanitari).

ART. 10 – STRUMENTI DI VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini della rilevazione di dati qualitativi e quantitativi del servizio, l'associazione dovrà utilizzare idonei strumenti tesi al monitoraggio delle attività, degli obiettivi e dei programmi.

Con cadenza semestrale l'associazione trasmetterà al Comune la rendicontazione delle attività svolte, contenente le seguenti informazioni minime relative ad ogni caso trattato:

- informazioni generali: età, residenza, nazionalità, stato civile, presenza dei figli, natura della problematica vissuta e sue eventuali connotazioni specifiche, data primo contatto, provenienza contatto;
- interventi effettuati: descrizione degli interventi effettuati, del ruolo degli altri soggetti della rete, delle eventuali difficoltà e dell'esito finale degli interventi;
Le informazioni di cui sopra verranno riportate in forma tale da mantenere l'anonimato.
- relazione generale sull'andamento dei servizi, sui mezzi impiegati, sui risultati conseguiti.

ART. 11 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione dovrà svolgere le attività oggetto della convenzione nel rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione e in conformità con l'elaborato progettuale presentato in sede di selezione.

E' onere dell'associazione applicare, per quanto di competenza, le disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.ii.

L'associazione nei confronti del personale retribuito impiegato alle proprie dipendenze, è tenuta a garantire l'applicazione integrale dei vigenti CCNL ed il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni. L'associazione dovrà altresì provvedere, nei confronti del personale volontario, ad attivare le assicurazioni di cui al precedente art. 9 e a corrispondere regolarmente i rimborsi spese maturati.

Le prestazioni svolte sia dal personale retribuito che da quello volontario non potranno configurare alcuna ipotesi di rapporto di lavoro, di qualsiasi natura o genere, tra lo stesso personale e il comune.

Prima dell'avvio delle attività oggetto della presente convenzione, l'associazione dovrà comunicare l'avvenuta nomina della coordinatrice del servizio, la quale agirà da raccordo con il competente Servizio Sociale Associato. L'associazione dovrà altresì trasmettere al predetto Servizio l'elenco dei nominativi, recapiti e curricula delle figure che opereranno presso il Centro, le Case Rifugio e ogni altre sede attiva e le date di avvio delle varie attività. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

In caso di sostituzione del personale, la stessa dovrà essere preventivamente comunicata al Comune. L'associazione dovrà collaborare alle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 12 da parte del

competente Dirigente, il quale potrà richiedere in ogni momento, informazioni e/o documentazioni a fini statistici e potrà effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi e verifiche presso le sedi del Centro e delle strutture di ospitalità.

L'associazione si impegna infine a garantire le necessarie attività di formazione e aggiornamento del personale e la disponibilità dello stesso a frequentare eventuali corsi/incontri di formazione organizzati da altri Enti Pubblici, organi di Giustizia e/o di altri soggetti pubblici o privati, ecc... .

ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune, per il tramite del Dirigente del Servizio Sociale Associato, si riserva di effettuare verifiche a cadenza periodica, secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifica annuale dei risultati conseguiti dal servizio e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'associazione, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia;
- verifiche disposte in qualunque momento dal Dirigente preposto alla supervisione delle attività svolte allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo al soggetto aggiudicatario.

Il Comune ha il diritto di effettuare le verifiche sullo svolgimento regolare dei servizi e del puntuale adempimento degli obblighi nei confronti delle operatrici impiegate nei servizi oggetto della presente Convenzione.

All'associazione è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

ART. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti e gli operatori), a persone o a cose, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse o conseguenti, è, senza riserve e eccezioni, a carico dell'associazione.

Per tale motivo l'affidatario si obbliga a disporre di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio delle attività.

La disponibilità delle polizze non esonera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo esse il solo scopo di ulteriore tutela.

ART. 14 – REGIME TRANSITORIO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'associazione, al fine di assicurare la continuità del servizio già in essere e a tutela della sicurezza e benessere delle donne ospitate nelle attuali strutture, si impegna, anche nelle eventuali more per l'attivazione delle nuove strutture, a fornire prioritariamente alle stesse un servizio analogo a quello goduto attualmente, con garanzia dell'alloggio e della continuità del percorso intrapreso.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 679/2016 "GDPR", dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e successive integrazioni e decreti di armonizzazione come il D. Lgs. 101/2018.

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Europeo 679/2016, il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 (contenuto informativo) e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 21 (diritti dell'interessato) e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

L'associazione è responsabile del trattamento dei dati ed è responsabile dell'obbligo di riservatezza del proprio personale, volontario o retribuito, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alle utenti.

ART.16 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune può risolvere in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, la presente Convenzione per:

- provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida;
- gravi violazioni in ordine all'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate dall'Associazione entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche dello Statuto che ne cambino sostanzialmente le finalità.

L'associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 90 giorni, per provata inadempienza del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

E' fatto salvo inoltre il diritto di recesso da parte del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalle spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della comunicazione di recesso.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e della conseguente convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Ravenna.

ART. 18 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla sottoscrivenda Convenzione, comprese quelle accessorie, sono completamente a carico dell'associazione.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del codice civile.